

Regolamento delle Prestazioni ed Assistenze

PRESTAZIONI ED ASSISTENZE DELLA CASSA EDILE

Art. 28 del REGOLAMENTO GENERALE

Punto 1°: COPERTURE ASSICURATIVE

ASSITECA per Cassa Edile V.C.O.

La Cassa Edile ha sottoscritto a favore di tutti i lavoratori iscritti una polizza assicurativa per le cause e i capitali di seguito specificati:

- 1.1 Liquidazione agli aventi diritto di € 5.164,57 per decesso del lavoratore iscritto a seguito di infortunio professionale o extraprofessionale.
- 1.2 Liquidazione al lavoratore fino a € 15.493,71 per invalidità permanente a seguito di infortunio extraprofessionale o in itinere, con franchigia del 5% relativa al 10 e valutazione al 100% per invalidità accertata pari o superiore al 70%.

La denuncia del sinistro deve essere presentata alla Cassa Edile in carta libera entro 30 giorni dall'evento, con l'indicazione della dinamica del sinistro.

Sarà cura della Cassa Edile trasmettere la denuncia alla compagnia assicurativa che provvederà successivamente alla liquidazione della prestazione direttamente agli aventi diritto.

Polizza Assicurativa Prestazione EDILCARD

Fondo nazionale rimborso spese sanitarie da infortunio e malattie professionali

La Cassa Edile aderisce, attraverso la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, alla polizza cumulativa sottoscritta a beneficio degli operai iscritti, per i casi di:

1. rimborso spese sanitarie per infortunio professionale o extra professionale;
2. rimborso spese sanitarie a seguito di malattie professionali;
3. indennità forfettaria a seguito di infortunio professionale e cure di riabilitazione neuromotorie;
4. rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio professionale che colpisca l'apparato masticatorio;
5. assegno funerario a seguito di infortunio professionale;
6. assegno funerario a seguito di malattia professionale.

L'estratto della polizza assicurativa è disponibile sul sito web della Cassa Edile, www.cassaedilevco.it, con il dettaglio degli importi e dei massimali previsti per ognuna delle prestazioni sopra elencate.

I moduli per le richieste delle prestazioni previste dal "Fondo nazionale rimborso spese sanitarie da infortunio e malattie professionali", sono disponibili sul sito web della Commissione Nazionale Casse Edili, www.cnce.it, cliccando sull'icona "EdilCard" e devono essere presentati alla Cassa Edile corredati dalla documentazione richiesta.

Le domande verranno poi inoltrate dalla Cassa Edile alla compagnia assicurativa che provvederà successivamente alla liquidazione della prestazione direttamente agli aventi diritto.

Punto 2°: SUSSIDIO MALATTIA

Con l'avvento del C.C.N.L. del 10/1987, a decorrere dal 1° aprile 1988, l'indennità a carico della Cassa Edile per malattie ed infortuni, è anticipata mensilmente dal datore di lavoro all'operaio e messa regolarmente in busta paga. Il datore di lavoro poi provvederà a richiedere il rimborso alla Cassa Edile secondo le modalità dalla stessa indicate.

La Cassa Edile eroga inoltre un sussidio per malattia:

- di € 15,50 per le malattie fino a 5 giorni di assenza;
- di € 26,00 per le malattie fino a 10 giorni di assenza.

**Non è necessaria richiesta da parte del lavoratore.
Il sussidio è erogato direttamente dalla Cassa Edile.**

Punto 3°: INDENNITA' PER TBC

A favore dei lavoratori dimessi dal luogo di cura per guarigione o stabilizzazione della malattia.

Ammontare € 465,00.

Requisiti: cumulo di almeno 600 ore lavorative coperte da accantonamento nei dodici mesi precedenti l'evento.

Domanda: entro 30 giorni dalla dimissione dal luogo di cura.

Documentazione: certificati di ricovero sanatoriale.

Punto 4°: SUSSIDIO FUNERARIO

In caso di decesso del lavoratore iscritto (esclusi i casi di cui al punto 1.1 del presente Regolamento), la Cassa Edile corrisponde agli aventi diritto un assegno una tantum di € 465,00.

Si intendono per aventi diritto il coniuge, i figli e, se vivevano a carico, i parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado.

Requisiti: cumulo di almeno 1.600 ore lavorative coperte da accantonamento nell'ultimo triennio.

Domanda: entro 90 giorni dal decesso.

Documentazione: atto di morte del de cuius; atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante l'indicazione degli eredi; nel caso in cui tra gli eredi sia compreso il

coniuge, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che tra il defunto e il coniuge non è mai stata pronunciata sentenza di separazione legale né di divorzio e che, oltre al coniuge ed ai figli, non vivevano a carico del defunto né parenti entro il terzo grado né affini entro il secondo grado.

Se a presentare la richiesta fossero i parenti o affini legittimati, l'atto notorio dovrà attestare la parentela entro il terzo o secondo grado nonché la vivenza a carico.

Punto 5°: CONCORSO AL RIMBORSO SPESE

La Cassa Edile provvede, su richiesta del lavoratore interessato, a rimborsare parte delle spese sostenute per i fini di seguito specificati:

- 5.1 Spese sostenute per apparecchi di protesi e presidi ortopedici, apparecchi acustici, cure balneo termali e idropiniche, terapie straordinarie non in degenza: rimborso pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un rimborso massimo di € 775,00 per esercizio finanziario e per nucleo familiare.
- 5.2 Spese sostenute per l'acquisto di occhiali o lenti a contatto: rimborso pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un rimborso massimo di € 260,00 per esercizio finanziario e per nucleo familiare.
- 5.3 Spese sostenute per cure o protesi odontoiatriche, terapie per emodialisi, carrozzelle per riabilitazioni e scopi funzionali:
rimborso pari al 30% della spesa sostenuta per fatture di importo fino a € 1.550,00;
rimborso pari al 32% della spesa sostenuta per fatture di importo fino a € 2.325,00;
rimborso pari al 37% della spesa sostenuta per fatture di importo fino a € 3.100,00.

Per ogni esercizio finanziario della Cassa Edile (**1° ottobre – 30 settembre**) ciascun iscritto potrà presentare 1 (una) sola richiesta di rimborso per le spese inerenti le voci descritte al punto 5.3.

Qualora il pagamento della prestazione non avvenga in una unica soluzione la domanda va effettuata:

- se la fattura di saldo rientra nei termini dell'esercizio, presentando la fattura di saldo entro 90 giorni dalla data di emissione unitamente alle fatture di acconto precedentemente pagate nel corso dell'esercizio;
 - se la fattura di saldo non rientra nei termini dell'esercizio, presentando l'ultima fattura di acconto pagata nell'esercizio entro 90 giorni dalla sua data di emissione unitamente alle fatture di acconto precedentemente pagate nell'esercizio e riservandosi la richiesta di rimborso sulla fattura di saldo per l'esercizio successivo.
- 5.4 Spese sostenute per visite specialistiche di importo superiore a € 26.00: rimborso pari al 50% della spesa sostenuta.

Requisiti: iscrizione attiva alla data della fattura; cumulo di almeno 1.600 ore lavorative coperte da accantonamento presso questa Cassa Edile nell'ultimo triennio precedente l'evento.

Domanda: entro 90 giorni dalla data della fattura.

Documentazione: fattura o ricevuta fiscale, **IN ORIGINALE**, comprovante la spesa sostenuta.

Se la richiesta viene presentata per spese sostenute da componenti il nucleo familiare diversi dal lavoratore iscritto, dovranno inoltre essere presentati:

- stato di famiglia o autocertificazione del lavoratore iscritto accompagnata da fotocopia di un documento di identità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di identità, comprovante che il familiare è a carico del lavoratore iscritto per il mantenimento ;
- certificato di frequenza scolastica in caso di rimborso richiesto per i figli studenti del lavoratore iscritto.

Ai fini del Regolamento, quali componenti il nucleo familiare sono da intendersi:

- **il coniuge che non presta attività lavorativa e risulta essere a carico dell'iscritto per il mantenimento;**
- **i figli minori di anni 15;**
- **i figli da 16 a 18 anni che non prestano attività lavorativa;**
- **i figli maggiorenni solo se studenti.**

NB: le spese sostenute per ticket, esami di laboratorio o accertamenti diagnostici non sono soggette a rimborso.

Punto 6°: SUSSIDIO STRAORDINARIO

Per il lavoratore che si trovi in particolare stato di bisogno o che non possieda i tutti i requisiti regolamentari richiesti, è prevista la possibilità di richiedere un sussidio straordinario da erogarsi ad insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza della Cassa Edile e nella misura dallo stesso ritenuta opportuna in relazione alle necessità manifestate dal richiedente ed alla situazione di bilancio della Cassa Edile.

Requisiti (salvo particolari disposizioni del Comitato di Presidenza): cumulo di almeno 1.600 ore lavorative coperte da accantonamento nell'ultimo triennio.

Domanda: entro 90 giorni dal verificarsi della necessità.

Documentazione: stato di famiglia o autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di identità; richiesta documentata comprovante lo stato di necessità.

Punto 7°: ASSISTENZE A FAVORE DEI FIGLI DEI LAVORATORI ISCRITTI

• ASSEGNO DI STUDIO

Erogazione pari a:

- € 516,50 per n° 4 studenti universitari
- € 232,50 per n° 25 studenti delle scuole superiori

Domanda: entro il 28 febbraio 2014.

Requisiti: (per le scuole superiori riferiti al 31 luglio 2013)

- a) iscrizione attiva presso la Cassa Edile;
- b) cumulo di almeno 1.600 ore lavorative coperte da accantonamento nell'ultimo triennio;
- c) per i lavoratori che provengono da altre Casse Edili almeno 1.000 ore lavorative presso questa Cassa Edile ed almeno 1.600 ore lavorative presso altre Casse Edili, coperte da accantonamento;
- d) il figlio studente deve aver conseguito una votazione media di almeno 7/10 (per le scuole superiori) o 24/30 (per l'università);
- e) se universitario, il figlio studente deve essere in regola con gli esami annuali.

Documentazione:

- a) attestato di frequenza relativo all'anno scolastico o accademico in corso;
- b) per gli studenti delle scuole superiori attestato della votazione conseguita nell'anno scolastico precedente;
- c) per gli universitari, certificazione in carta libera rilasciata dalla segreteria universitaria dalla quale risulti il piano di studi concordato, la valutazione complessiva per gli esami sostenuti e si attesti che lo studente non è fuori corso.

• **CONTRIBUTO SPESA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO.**

Per i lavoratori che abbiano figli iscritti per la prima volta alle classi di scuola secondaria di primo grado o ai primi due anni di scuole superiori.

Non hanno diritto al contributo i ripetenti e gli iscritti alle scuole elementari.

Ammontare: € 129,50.

Domanda: entro il 30 novembre 2013.

Requisiti: lavoratore iscritto alla Cassa Edile entro il termine di scadenza della domanda.

Documentazione: stato di famiglia o autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di identità, certificato di frequenza per l'anno scolastico in corso.

NB: il contributo per le spese libri di testo, nel caso in cui venga corrisposto per studenti delle scuole superiori in cui la legislazione vigente configuri l'obbligo scolastico, è incompatibile con la richiesta di assegno di studio per lo stesso anno scolastico.

Punto 8°: PREMI FEDELTA' AL LAVORO NELL'EDILIZIA

Ammontare: da determinare a seguito delibera del Comitato di Gestione.

Domanda: entro il 30 giugno 2013.

Requisiti:

- iscrizione attiva presso il sistema delle Casse Edili di 20, 25, 30, 35 o 40 anni;
- ultima erogazione A.P.E. di livello 19 o superiore;

- minimo di 2.100 ore coperte da accantonamento presso la Cassa Edile del V.C.O. alla data di scadenza della domanda;
- come per i livelli di erogazione della prestazione A.P.E., l'assenza di ore registrate presso il sistema delle Casse Edili per due esercizi consecutivi (1° ottobre / 30 settembre), riporta a zero il conteggio dell'anzianità.

Documentazione: domanda in carta semplice con indicazione degli anni di anzianità per i quali si richiede il premio.

Per i lavoratori che richiedono il premio per la prima volta, le valutazioni relative al raggiungimento dei requisiti richiesti, verranno fatte dalla Cassa Edile sulla base del numero di erogazioni A.P.E. percepite, compresa quella del maggio 2013.

Per i lavoratori invece che hanno già conseguito il premio in passato, si provvederà a verificare l'attività lavorativa registrata presso la Cassa Edile nel periodo intercorrente tra la data dell'ultima premiazione percepita e quella di presentazione della domanda.

□ *LE DOMANDE VANNO COMPILATE UTILIZZANDO I MODULI ALLEGATI, DISPONIBILI ANCHE ON LINE SUL SITO www.cassaedilevco.it E FATTE PERVENIRE ALLA CASSA EDILE ENTRO LA SCADENZA INDICATA PER CIASCUNA EROGAZIONE.*

□ *IL PRESENTE REGOLAMENTO E' AGGIORNATO ALLA DATA DEL 1° DICEMBRE 2012. EVENTUALI MODIFICHE DELIBERATE DAL COMITATO DI GESTIONE DELLA CASSA EDILE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO INTERNET DELLA CASSA EDILE.*